

LEGGE 10 febbraio 1953 , n. 136

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

Vigente al: 30-12-2021

CAPO I

Degli scopi e del patrimonio dell'Ente

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

Esso ha sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

((L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonché nel settore minerario attinente a questa attività).

L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del

Ministro per le partecipazioni statali, e' consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimica e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalita', accessorietà o complementarietà).

L'ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può

assumere, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari).

Art. 2.

L'Ente Nazionale Idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate

nella tabella A ed annessa cartina, allegata alla presente legge:

1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi;

fanno eccezione i territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondita' non superiori a 1200 metri;

2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

L'Ente puo' altresì svolgere attivita' di lavorazione,

trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformita' delle leggi vigenti.

I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di

produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

Nessuna indennita' o compenso e' dovuto ai concessionari ed ai

Comuni. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 ha disposto (con l'art. 38, comma

1, lettera b) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 164/2000 sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Art. 3.

L'Ente puo' esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti

a mezzo di societa' controllate o collegate, delle quali puo' promuovere la costituzione.

I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva

all'Ente Nazionale Idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di societa' controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali puo' essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli enti parastatali, e da societa' con capitale interamente posseduto dagli enti sopraelencati.

Art. 4.

L'Ente puo' assumere partecipazioni in societa' per azioni,

alienare le attivita' che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

La vendita di partecipazioni azionarie e' soggetta alla

approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

Art. 5.

All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili

dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'Ente Nazionale Metano cessa da ogni attivita' sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione e' sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonche' il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente Nazionale Idrocarburi. ((9))

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 62-bis, comma 6, lettera b) che le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente unico Spa ai sensi del comma 5 del predetto art. 62-bis.

Art. 7.

L'Ente Nazionale Idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo e' costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma

dell'art. 5 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per meta' nell'esercizio 1951-52 e per l'altra meta' per quote uguali nei tre esercizi successivi.

Art. 8.

L'Ente e' autorizzato ad emettere obbligazioni seconde le modalita' approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse puo' essere accordata, la, garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di L. 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario e degli enti locali.

Art. 9.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito, comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

CAPO II
Dell'ordinamento dell'Ente.

Art. 11.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio;
- 2) la Giunta esecutiva;
- 3) il presidente;
- 4) il Collegio sindacale.

Art. 12.

Fanno parte del Consiglio:

- 1) il presidente;
- 2) il vice presidente;
- 3) due rappresentanti del Ministero delle finanze;
- 4) due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;
- 5) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 6) cinque esperti;
- 7) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente

Nazionale Idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1 a 60, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del presidente.

Art. 13.

Fanno parte della Giunta esecutiva:

- 1) il presidente e il vice presidente del Consiglio di amministrazione;
- 2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su propositi dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.

Art. 14.

Fanno parte del Collegio sindacale:

- 1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;
- 2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3) un funzionario del Ministero delle finanze;
4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1), 3) e 4).

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio; durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Art. 16.

Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

- 1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;
- 2) approva il riparto degli utili;
- 3) formula le proposte di modificazione dello statuto;
- 4) delibera sulla emissione di obbligazioni;
- 5) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;
- 6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrisponderci al presidente e al vicepresidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonché i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

CAPO III

Del bilancio e del conto economico.

Art. 21.

((Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio e' chiuso al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)).

Art. 22.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato.

Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato e' portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'art. 7.

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 23.

((IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) ((3))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della conferma dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.

Art. 24.

Alle attivita' minerarie svolte dalle societa' di cui all'art. 3

della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle societa' stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

Art. 25.

L'Ente puo' affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Art. 26.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le societa' da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalita', quelli da esso conclusi con le societa' controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'art. 4, nonche' gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le societa' medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e

saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonché i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 27.

Sono abrogati l'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n.

556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

Art. 28.

Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione

riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente

Nazionale Idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella A, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di

idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo

potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.

Art. 29.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente art. 7

saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si fara' fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attivita' nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti

all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Societa', stessa e lo Stato, di cui all'art. 5 della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI - VANONI

CAMPILLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

TABELLA A

Definizione dei territori in cui la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e' attribuita all'Ente Nazionale Idrocarburi.

(Articolo 2).

1. - Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea defi-

- nita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. - Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
 3. - Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strada statale nn. 56 e 13.
 4. - Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pinzano al Tagliamento,, Sequals, Maniago, Montereale Cellina, Aviano fino a Sacile.
 5. - Da Sacile al ponte sul Piave della strada statale n. 13.
 6. - Dal ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano del Grappa, lungo la strada congiungente.
 7. - Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade statali un. 47 - 53 ed 11.
 8. - Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
 9. - Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.
 10. - Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località'.
 11. - Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Bellengo, Ivrea.
 12. - Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
 13. - Linea spezzata congiungente Castellamonte-Cirie-Rivoli.
 14. - Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
 15. - Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole Busca.
 16. - Da Cuneo e Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.
 17. - Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-bis.
 18. - Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
 19. - Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ova-da e Gavi.
 20. - Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali numeri 35 e 10.

21. - Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de Giorgio Pianello-Rivergaro.

22. - Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Corpolo Verrucchio-Doccia.

23. - Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

Visto, il Ministro per le finanze

VANONI

ITALIA SETTENTRIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B.

Elenco delle attività mobiliari ed immobiliari dello Stato assegnate all'Ente Nazionale Idrocarburi (ai sensi dell'art. 5).

Milioni

| | | | |
|--|-------|--------------------------------|-------|
| 1. - Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A.SNa.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano..... | 4.582 | 2. - Obbligazioni A.N.I.C..... | 1.600 |
| 3. - Stabile sito in via Lombardia a Roma, contraddistinto col numero civico 43, già sede del C.I.P. (Comitato italiano Petroli in liquidazione..... | 218 | | |
| 4. - Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato..... | 8.600 | | |

Totale..... 15.000

Visto, il Ministro per le finanze

VANONI